

LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2022

SOMMARIO

1. Interrogativi sulle protezioni da mantenere in azienda concluso il periodo emergenziale	1
2. Le nuove regole previste nell’Ordinanza del Ministero della Salute e nell’emendamento al cd. Decreto Riaperture.....	2
2.1. La fine dell’obbligo di verifica del possesso del <i>green pass</i> e il perdurare delle verifiche sul possesso dei requisiti vaccinali indispensabili per rendere la prestazione lavorativa.....	2
2.2. I confini dell’obbligo di utilizzo di mascherine	4
2.3. L’esonero dall’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2	5
2.4. Le raccomandazioni del Ministero della Salute all’impiego della mascherina	5
3. Conclusioni	6

1. Interrogativi sulle protezioni da mantenere in azienda concluso il periodo emergenziale

Numerose aziende clienti hanno chiesto assistenza interrogandoci sull’opportunità di rivalutare i propri Protocolli interni. Quali controlli è necessario/obbligatorio svolgere all’ingresso/interno dei luoghi di lavoro? È opportuno aggiornare le informative GDPR? È necessario prescrivere l’utilizzo della mascherina nelle zone di lavoro al chiuso a rischio di assembramento?

Queste solo alcune delle numerose domande.

Le incertezze datoriali sono condivisibili: in queste ultime settimane abbiamo registrato la **fine del periodo emergenziale**, il termine delle legittime e possibili verifiche del QR *code* volte al controllo del *green pass* all’ingresso dei luoghi di lavoro, la definizione di un limitatissimo perimetro di obbligatorietà per l’utilizzo delle mascherine FFP2.

Riteniamo opportuno ricostruire l’assetto normativo a tutt’oggi in vigore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche riepilogando gli **obblighi di verifica gravanti sui datori di lavoro** in merito al *possesso dei requisiti di accesso ai luoghi di lavoro* ovvero al *possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività lavorative* e le basi giuridiche a supporto dei trattamenti sui dati personali sottesi alle predette attività.

È sempre opportuno ribadire che il datore di lavoro resta tenuto a garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro trattando i dati personali delle risorse umane che accedono nei luoghi di lavoro e adottando le misure tecniche organizzative idonee a ridurre/eliminare i rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative nella propria azienda.

L'obiettivo che ci proponiamo in questa sintesi è di consentire ai datori di lavoro una **valutazione** sulla più **corretta declinazione** della **prescrizione generale** di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con attenzione ai trattamenti dei dati personali sottesi alle attività di controllo.

2. Le nuove regole previste nell'Ordinanza del Ministero della Salute e nell'emendamento al cd. Decreto Riaperture

Il periodo emergenziale si è concluso al 31 marzo precludendo la possibilità per il Governo di emanare ulteriori "decreti emergenziali".

Le **nuove regole** sono **affidate** a un'**Ordinanza del Ministero della Salute** del 28 aprile scorso che anticipa i contenuti di un **emendamento** al cd. **Decreto Riaperture** approvato in Commissione Affari sociali della Camera il 28 aprile 2022 (d.l. 24 marzo 2022, n. 24).

2.1. La fine dell'obbligo di verifica del possesso del green pass

Dal **1° maggio 2022** come previsto nel cd. Decreto Riaperture d. l. n. 24/2022 non sarà più possibile utilizzare App Verifica C19 per controllare il possesso del **green pass** tramite lettura del QR code al fine di consentire l'accesso ad attività/servizi e luoghi di lavoro sul territorio nazionale.

Viene dunque **meno** dal **1° maggio 2022** l'**obbligo** per il datore di lavoro di **verificare il possesso del green pass** per l'**accesso** ai luoghi di lavoro (art. 9-*septies* d.l. n. 52/2021 e art.4-*quinquies* d.l. n.44/2021) nonché per l'accesso alle **mense e catering** continuativo su base contrattuale o ai **corsi di formazione** (art. 9-*bis* d.l. n. 52/2021).

I trattamenti di dati personali connessi alle verifiche del possesso del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro non saranno più leciti, risultando privi di adeguata base giuridica: l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 può essere consentito solo ed esclusivamente con legge dello Stato (art. 9, co. 10-bis d.l. n. 52/2021).

Pare tuttavia opportuno segnalare che sino al **31 maggio 2022** potrà essere richiesta la verifica del QR code *green pass* per gli spostamenti provenienti e diretti all'estero pena la quarantena di 5 giorni (chi proviene dall'estero invece dal **1° maggio 2022** non dovrà invece più presentare il *Digital Passenger Locator Form*, ossia il modulo con i propri dati necessario per la tracciabilità).

Viceversa sino al **31 dicembre 2022** dovrà essere richiesta la verifica del QR code *green pass* (con conseguente evidenza dell'avvenuta vaccinazione comprensiva della dose di richiamo ovvero del completamento del ciclo vaccinale primario/guarigione/esenzione unitamente all'esito negativo da tampone) per l'**accesso** dei **visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere**, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice* art. 1-*bis* d.l. n.44/2021. L'eventuale mancata verifica sarà sanzionata ai sensi dell'art.4 d.l. n.19/2020 conv. con modifiche l. n.35/2020).

2.2. Il perdurare delle verifiche sul possesso dei requisiti vaccinali indispensabili per rendere la prestazione lavorativa

Perdureranno inoltre in capo ai **datori di lavoro** gli **obblighi di verifica** tramite Piattaforme nazionali in merito al *possesso dei requisiti vaccinali* indispensabili per lo svolgimento di alcune attività lavorative.

I trattamenti di dati personali connessi alle verifiche del possesso dei requisiti vaccinali per lo svolgimento dell'attività lavorativa continueranno a essere leciti mantenendo validità la relativa base giuridica.

Sino al **15 giugno 2022** dovrà essere oggetto di controllo **tramite Piattaforma nazionale-DGC** l'adempimento degli **obblighi vaccinali** da parte del personale delle università, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale (pena la sospensione dal servizio senza retribuzione – art.4 *ter* 1 d. l. n.44/2021).

Sino alla **conclusione dell'anno scolastico 2021-2022** dovrà essere oggetto di controllo tramite **Sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC** il rispetto degli **obblighi vaccinali** per il personale docente e scolastico (artt. 4 *ter* 1 e 2 d.l.n.44/2021).

Sino al **31 dicembre 2022** dovrà essere oggetto di controllo **tramite Piattaforma nazionale-DGC** l'adempimento degli **obblighi vaccinali** da parte di tutti quei soggetti, anche esterni, che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa

nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice* (di cui all'art.1-*bis* d. l. n.44/2021), incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (art.4 *bis* d.l. n.44/2021) nonché da parte di quei soggetti (non esterni) che svolgano la propria attività presso strutture individuate nell'art.8 *ter* d. lgs. n.502/1992¹ (art.4 *ter* d. l. n.44/2021).

Viceversa sarà affidato al controllo dei rispettivi *Ordini professionali* il rispetto degli **obblighi vaccinali** in vigore sino al **31 dicembre 2022** per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art.4 d.l. n.44/2021) e al *Sistema Sanitario* il rispetto dell'**obbligo vaccinale** in vigore sino al **15 giugno 2022** per tutti coloro che hanno già compiuto cinquant'anni o che li compiranno entro tale scadenza i cd. *over50* (art.4 *quater* d. l. n.44/2021 introdotto dall'art.1, d. l. n.1/2022).

L'inosservanza degli obblighi vaccinali sin qui descritti (art.4, art.4 bis, art. 4-ter.1, art.4-ter.2 art.4-quater d. l. n.44/2021), precluderà l'esercizio di alcune attività lavorative per l'assenza dei requisiti indispensabili e potrà comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €100 (art.4 *sexies* d. l. n.44/2021).

2.3. I confini dell'obbligo di utilizzo di mascherine

Il **30 aprile 2022** era fissato il termine finale per l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni contesti e in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private (art. 10-*quater* d.l. n. 52/2021 introdotto dal d. l. n. 24/2022).

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 introduce l'obbligo di indossare **mascherine di tipo FFP2** fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d. l. 24/2022 e comunque non oltre il **15 giugno 2022** per:

- **spettacoli** aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli **eventi** e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;

¹ Nell'art.8 *ter* d.lgs. n.502/1992 ci si riferisce nel comma 1: lett.a) **strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero** a ciclo continuativo o diurno per acuti; lett. b) strutture che erogano **prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale**, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; lett. c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano **prestazioni in regime residenziale**, a ciclo continuativo o diurno. Nel comma 2 agli **studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie**, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente nonché le **strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche**, svolte anche a favore di soggetti terzi e per l'erogazione di cure domiciliari.

- l'accesso di lavoratori/utenti e visitatori delle **strutture sanitarie**, sociosanitarie e socio assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, Rsa, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche per non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.
- l'accesso e l'utilizzo di **particolari mezzi di trasporto** anche a lunga percorrenza:
 1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

Fino alla **conclusione dell'anno scolastico 2021-2022** perdura invece “l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva” (art.9 co.5 d. l. n. 24/2022).

2.4. L'esonero dall'obbligo di utilizzo della mascherina FFP2

Nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile scorso si conferma che continuano ad esserci categorie di **persone esonerate** dall'obbligo di **utilizzo** delle **mascherine FFP2**:

- **bambini** di età inferiore ai sei anni;
- **persone con patologie o disabilità** incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- **sportivi** durante lo svolgimento della rispettiva attività.

2.5. Le raccomandazioni del Ministero della Salute all'impiego della mascherina

Nell'**Ordinanza del Ministero della Salute** dello scorso 28 aprile 2022, l'impiego delle mascherine viene fortemente raccomandato in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Confindustria nella Nota di aggiornamento 30 aprile 2022 precisa “che - salvo casi specifici - i locali aziendali sono luoghi privati, pertanto, essi non rientrano né nei

luoghi pubblici, né in quelli aperti al pubblico (...) Ne consegue che, essendo l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie raccomandato nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, l'ordinanza (del Ministero della Salute) non è normalmente applicabile ai luoghi chiusi di natura privata, propri delle aziende".

Peraltro si osservi come qualunque **datore di lavoro**, pubblico e privato, resta tenuto a **valutare il rischio e adottare le misure adeguate** alla tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro eventualmente mantenendo l'obbligo di mascherina nei propri *Protocolli di sicurezza anti-contagio*. L'opportunità di continuare a utilizzare le mascherine viene confermata nel *Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro* del 6 aprile 2021.

Confindustria nella Nota di aggiornamento 30 aprile 2022 suggerisce l'opportunità di continuare ad applicare i Protocolli condivisi. In ogni caso, in data 4 maggio 2022 si terrà l'incontro tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le parti sociali per aggiornare il Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Nella **Circolare** 29 aprile 2022 n.1 del **Ministero della Pubblica Amministrazione** si ribadisce che l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è **raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico** ma che non sussiste alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale. **Ciascuna amministrazione** dovrà **adottare** le **misure** che ritiene **più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro**, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico sia delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

3. Conclusioni

In estrema sintesi dal **1° maggio 2022** non sarà più consentito controllare il possesso del **green pass** per l'accesso nei luoghi di lavoro, ma per alcuni settori si dovrà continuare a controllare il rispetto degli **obblighi vaccinali**.

L'impiego delle **mascherine** per ora continua ad essere previsto dal *Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro* del 6 aprile 2021, restando fortemente consigliato in particolari circostanze ritenute maggiormente a rischio.

Mantiene attualità il suggerimento di valutare il rischio aziendale, procedendo eventualmente all'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e a una verifica della documentazione GDPR con attenzione ai Registri del trattamento e alle informative sul trattamento dei dati personali.

Spetterà al datore di lavoro valutare l'opportunità di mantenere l'obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi di lavoro al fine di contenere i contagi, aggiornando Registri dei trattamenti dei dati personali e informando adeguatamente i propri dipendenti delle novità in tema di trattamenti.

Udine, 2 maggio 2022

avv. Claudia Ogriseg